



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dai Signori Magistrati:

Angelo SPIRITO	Presidente	R.G. 33874/2019
Danilo SESTINI	Consigliere	Cron.
Francesco Maria CIRILLO	Consigliere Rel.	Rep.
Giuseppe CRICENTI	Consigliere	U.P. 30/3/2023
Paolo SPAZIANI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

RISARCIMENTO  
DANNI DA COSE IN  
CUSTODIA.

**SENTENZA**

sul ricorso n. 33874 del 2019 proposto da:

(omissis) unica erede legittima di (omissis) elettivamente  
domiciliata in (omissis) presso lo studio  
dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dagli  
avvocati (omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis) .r.l., in persona dell'Amministratore e legale  
rappresentante, elettivamente domiciliata in (omissis)  
presso lo studio dell'avvocato (omissis) rappresentata e  
difesa dall'avvocato (omissis)

- controricorrente -

nonché contro

(omissis) (omissis) (omissis) in persona del procuratore speciale,  
elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo



studio dell'avvocato (omissis) rappresentata e difesa dagli  
avvocati (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -  
avverso la sentenza n. 311/2019 della CORTE D'APPELLO di  
SALERNO, depositata il 07/03/2019;  
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale  
CORRADO MISTRI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del  
ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale, per  
quanto di ragione;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
30/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

### FATTI DI CAUSA

1. (omissis) (omissis) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di  
Salerno, la (omissis) (omissis) (omissis) .r.l., chiedendo che fosse  
condannata, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. o, in subordine,  
dell'art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni da lui patiti in  
conseguenza della caduta avvenuta dentro i locali della società  
convenuta.

Espose, a sostegno della domanda, che, recatosi presso gli  
uffici della (omissis) (omissis) (omissis) iti nella zona industriale di (omissis) ,  
mentre era nei pressi della scrivania di un'impiegata della società,  
era inciampato in alcuni fili elettrici posizionati senza le dovute  
precauzioni ad un'altezza di pochi centimetri da terra, riportando la  
frattura del femore destro.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto  
della domanda e sollecitando la chiamata in causa della (omissis) (omissis)  
per essere manlevata in caso di condanna.

Si costituì anche la società assicuratrice, associandosi alla  
richiesta di rigetto della domanda risarcitoria.

Il Tribunale, espletata prova per testi e disposta una c.t.u.  
medico legale, accolse la domanda, condannò la società convenuta  
al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 61.915,



con il carico degli interessi e delle spese di lite, e condanno la società di assicurazioni a manlevare la convenuta sia delle somme dovute all'infortunato che delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla (omissis) (omissis) in via incidentale da (omissis) (omissis) coniuge e unica erede del (omissis) nel frattempo deceduto; la (omissis) (omissis) s.r.l. ha proposto appello incidentale adesivo a quello della società assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.

La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 7 marzo 2019, ha accolto l'appello principale e quello incidentale della (omissis) .r.l., ha rigettato quello incidentale della (omissis) , in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda a suo tempo proposta da (omissis) (omissis) ha quindi condannato la (omissis) alla restituzione delle somme versate dalla (omissis) (omissis) in esecuzione della sentenza del Tribunale e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore della (omissis) (omissis) s.r.l., compensando le spese tra quest'ultima e la società di assicurazione.

Ha osservato la Corte territoriale che, pur dovendosi dare per accertato che la caduta del (omissis) si era effettivamente verificata all'interno degli uffici della società convenuta, non poteva tuttavia confermarsi la decisione del Tribunale, in quanto essa era fondata solo sulla deposizione del teste (omissis) (omissis) avendo il primo giudice ritenuto inattendibili le deposizioni degli altri due testi, uno solo dei quali (omissis) (omissis) era realmente dipendente della società (omissis) (omissis).

Ponendo a confronto, invece, le diverse deposizioni, la Corte d'appello ha stabilito che non era stato affatto dimostrato che i fili elettrici si trovassero ad un'altezza di pochi centimetri da terra, come il (omissis) aveva sostenuto. La sentenza ha affermato che il (omissis) era fermo davanti alla scrivania dell (omissis) e che, chiamato da un'altra persona, si era girato ed era caduto sul groviglio di fili che



fuoriusciva dalla scrivania; fili che, però, erano a terra e ben visibili, anche perché il locale era normalmente illuminato. Era quindi da escludere che i fili costituissero un'insidia occulta; per cui, anche volendo dare credito al danneggiato là dove aveva sostenuto di essere caduto perché aveva «i piedi aggrovigliati nei fili», doveva comunque ritenersi che l'infortunio fosse dipeso esclusivamente dall'imprudenza del <sup>(omissis)</sup>

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno ricorre <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> on atto affidato a cinque motivi e affiancato da memoria.

Resistono con due separati controricorsi la <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> s.r.l. e la società assicuratrice <sup>(omissis)</sup> la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo che il ricorso principale venga dichiarato inammissibile e che venga invece accolto quello incidentale, per quanto di ragione.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

### **Ricorso principale.**

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2051 cod. civ., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., erronea applicazione delle regole sull'onere della prova, erronea valutazione delle prove raccolte e vizio insanabile di motivazione.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe sovvertito le regole sulla responsabilità del custode e sul conseguente riparto dell'onere della prova. La sentenza, infatti, avrebbe dato per pacifico il fatto che il <sup>(omissis)</sup> era caduto sui fili elettrici e a causa di essi, dal momento che nella motivazione ci si sofferma soltanto sulla loro esatta collocazione. La decisione di rigetto, quindi, sarebbe conseguenza dell'errore nel riparto dell'onere della prova, perché la Corte d'appello avrebbe finito col



porre a carico del danneggiato la generica conclusione di carenza della prova, mentre le regole sulla responsabilità per custodia avrebbero dovuto imporre la decisione contraria. Pacifico essendo l'obbligo di custodia, da parte della (omissis) s.r.l., dei fili posizionati in prossimità della scrivania della sua dipendente, l'attore aveva provato il danno e il nesso di causalità tra i fili elettrici e il danno, mentre spettava alla convenuta l'onere di dimostrare il fortuito, cosa che non era in effetti avvenuta.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 116 e 253 cod. proc. civ., erronea valutazione delle prove raccolte e vizio insanabile di motivazione.

Sostiene la ricorrente che la sentenza in esame, per dare una parvenza di credibilità al suo ragionamento, ha asserito che il teste (omissis) avrebbe visto i fili a terra al momento della caduta, il che non può essere perché quel teste aveva specificato di essere lontano dal luogo della caduta, aggiungendo che i fili non erano visibili.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 116 e 253 cod. proc. civ., motivazione apparente sulla natura di insidia costituita dai fili in questione e mancata rilevazione della responsabilità della società convenuta per non aver riunito i fili elettrici in un'unica canalina, come imposto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe fondata su presupposti di fatto non corretti e su conseguenti errori di diritto. Non sarebbe possibile, infatti, che la dipendente (omissis) seduta al di qua della sua scrivania, potesse vedere – come affermato dalla Corte d'appello – i fili elettrici che erano, invece, dall'altro lato della



scrivania stessa e, pertanto, non visibili. La sentenza, poi, non avrebbe considerato che la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro impone che i fili elettrici siano raccolti in un solo contenitore; e non avrebbe valutato in modo corretto il fatto che le contraddizioni tra i testimoni derivavano dal fatto che la teste (omissis) era dipendente della società (omissis).

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 116 e 253 cod. proc. civ., erronea valutazione delle prove raccolte e motivazione apparente.

Osserva la ricorrente che la sentenza d'appello ha disposto il rigetto della domanda risarcitoria sull'affermato presupposto di una mancata corrispondenza tra quanto dedotto nell'atto introduttivo della causa e quanto affermato dai testimoni. In realtà, invece, non vi sarebbe alcun dubbio tra la ricostruzione dei fatti operata in citazione e quanto riferito dai testi, e non si comprende perché la sentenza si sia a lungo soffermata a ricostruire la posizione dei fili elettrici una volta che era stato dimostrato che essi si trovavano lungo un percorso pedonale e che costituivano un'insidia, in quanto lasciati aggrovigliati a terra.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 116 e 253 cod. proc. civ., motivazione apparente sulla confutazione della sentenza di primo grado e nullità della sentenza.

La Corte d'appello, infine, avrebbe errato nel ritenere che il Tribunale avesse valutato in modo scorretto la credibilità dei testimoni, perché la sentenza di primo grado aveva giustamente considerato inattendibili le deposizioni di alcuni di questi.

6. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'evidente connessione che li



unisce, sono, quando non inammissibili, comunque **privi di** fondamento.

6.1. Conviene esaminare i motivi cominciando dal primo, nel quale si sostiene che la Corte d'appello avrebbe violato le norme in tema di responsabilità del custode e di onere della prova.

È opportuno ricordare che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, 3 aprile 2019, n. 9315, e 1° dicembre 2022, n. 35429), hanno ricevuto, di recente, l'autorevole avallo delle Sezioni Unite di





questa Corte (sentenza 30 giugno 2022, n. 20943) e sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno.

6.2. La Corte d'appello ha fatto buon governo di tale giurisprudenza.

La sentenza impugnata, infatti, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha affermato che i fili sui quali era caduto il (omissis) on erano sollevati da terra, bensì a terra e pienamente visibili, anche in considerazione della normale illuminazione del locale. La situazione di fatto, pertanto, non aveva affatto un carattere di obiettiva pericolosità, per cui l'incidente era da ricondurre ad esclusiva imprudenza del (omissis) he aveva messo i piedi in un punto nel quale non avrebbe dovuto metterli.

Risulta in modo evidente, quindi, che non sussiste né la lesione dei principi di cui all'art. 2051 cod. civ. né quella delle regole sull'onere della prova. La sentenza impugnata, infatti, ha dato per dimostrata l'esistenza del nesso di causalità tra la *res* (cioè i fili elettrici) e la caduta con il conseguente danno; ma ha ugualmente rigettato la domanda ritenendo, con un accertamento in fatto non più riesaminabile in questa sede, che il comportamento colposo della vittima avesse avuto efficacia causale assorbente, arrivando ad integrare gli estremi del fortuito.

A fronte di tale motivazione si infrangono, quindi, le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso.

6.3. Quanto, invece, alle ulteriori censure prospettate nei motivi che vanno dal secondo al quinto, la Corte rileva che esse, in qualche misura anche ripetitive, sono inammissibili perché tendono a porre, in realtà, vizi di motivazione mascherati da violazione di legge; per cui le stesse si risolvono nell'evidente tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. Ciò risulta in modo evidente perché tali motivi sono tutti orientati a mettere in discussione il contenuto delle singole





deposizioni testimoniali e la valutazione di attendibilità dei testimoni compiuta dalla Corte di merito, prospettando cioè censure che non possono trovare ingresso in questa sede.

### **Ricorso incidentale.**

7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in punto di liquidazione delle spese.

La società di assicurazione rileva, innanzitutto, che la Corte d'appello, mentre ha condannato la (omissis) alle spese del doppio grado nei confronti della società (omissis) avrebbe ommesso di liquidarle anche in favore della società (omissis) il cui appello principale era stato accolto.

In secondo luogo, la ricorrente ricorda di aver chiesto, in appello, la condanna della società (omissis) alla restituzione della somma di euro 6.576,37, pagata a titolo di competenze legali in favore dell'avv. (omissis) in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata in appello. Tale condanna è stata reiterata in questa sede.

7.1. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno a precisare.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, in considerazione della lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che il medesimo non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso, invece, rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria



(sentenze 14 maggio 2012, n. 7431, e 25 settembre 2019, n. 23948, confermate dall'ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889).

Nel caso in esame è evidente che la chiamata in causa della (omissis) (omissis) è da ricondurre alla pretesa risarcitoria avanzata dal (omissis) nei confronti della (omissis) (omissis) .r.l.; né può sostenersi che si sia trattato di una chiamata *palesamente arbitraria*, come risulta dal tenore complessivo della vicenda processuale e dall'accoglimento della domanda risarcitoria da parte del giudice di primo grado. Ne consegue che la Corte d'appello, come ha riformato la sentenza del Tribunale condannando la (omissis) alla rifusione delle spese di primo e secondo grado in favore della società (omissis) avrebbe dovuto estendere la condanna anche alle spese della società di assicurazione.

Entro questi limiti il ricorso incidentale è fondato.

7.2. Tale ricorso, invece, non è fondato nella sua seconda parte, nella quale la (omissis) (omissis) chiede a questa Corte di pronunciare condanna, a carico della società (omissis) a restituire alla ricorrente la somma da questa pagata all'avv. Nocilla in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata in appello.

La Corte salernitana, infatti, ha provveduto espressamente a compensare le spese tra la (omissis) e la società (omissis) e consegue che il pagamento che l'assicuratrice assume di aver fatto in esecuzione della sentenza del Tribunale è ormai da considerare privo di causa, perché le vicende interne tra queste due parti sono regolate dalla statuizione del giudice di appello in punto di spese. L'odierna ricorrente incidentale, in altri termini, è già in possesso di un titolo – costituito, appunto, dalla sentenza di appello che ha compensato le spese – per esigere dalla società garantita la restituzione di quanto versato in suo favore, senza alcuna necessità di ottenere in questa sede un'ulteriore decisione regolatrice delle spese tra garante e garantito.



8. In conclusione, il ricorso principale è rigettato, **mentre è** accolto il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, condannando (omissis) (omissis) I rimborso delle spese di giudizio di primo e secondo grado anche in favore della società (omissis) (omissis) a relativa liquidazione segue come da dispositivo.

A tale esito segue la condanna della ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte *rigetta* il ricorso principale, *accoglie* il ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione, *cassa* la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, *condanna* (omissis) (omissis) alla rifusione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado in favore della (omissis) (omissis) liquidate in complessivi euro 3.500 per il primo grado e in complessivi euro 3.500 per il giudizio di appello; *condanna* la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi euro 4.000, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza

Numero di raccolta generale 14525/2023  
Data pubblicazione 25/05/2023

Sezione Civile, il 30 marzo 2023.

Il Consigliere estensore

Francesco Maria CIRILLO

Il Presidente

Angelo SPIRITO

